


**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO**

Presso la Sezione seconda-bis del TAR del Lazio, sede di Roma, è pendente giudizio iscritto al n. 10048/08 RG promosso da Rizzo Striano Maurizio, Venosi Erasmo, Montecchio Daniele, Mancini Lorenzo, Martino Giulio, Zan Alessandro, Carla Carnieri, contro il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i controinteressati, in persona dei nuovi componenti della Commissione IPPC, nei confronti dei quali, con ordinanza n. 5728/08, il TAR ha disposto la notifica del ricorso con facoltà di avvalersi di notifica per pubblici proclami. Il ricorso ha come oggetto l'annullamento del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/224/2008, adottato il 7/9/2008, con il quale si sono nominati 23 nuovi componenti della Commissione prevista dall'art. 10 del DPR 14/5/2007, n. 90, come modificato dall'art. 28 del dec. to legge 25/6/2008, n. 112, convertito con legge 6/8/2008 n. 133, nonché di ogni atto presupposto o derivato, per i seguenti motivi: 1) Violazione art. 3 legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione art. 28, commi 7, 8 e 9, dec. legge 25/6/2008 n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008 n. 133. Eccesso di potere per omessa motivazione, contraddittorietà ed illogicità. Eccesso di potere per sviamento. Con tale motivo i ricorrenti si dolgono della completa omessa motivazione del provvedimento impugnato che ha disposto in materia discrezionale mentre la decadenza dall'incarico in corso di svolgimento, pur non essendo stata formalmente comunicata e non derivando da norma primaria, è stata ritenuta diretta conseguenza della nomina di 23 nuovi componenti della Commissione IPPC. 2) Violazione art. 3 legge 241/1990. Eccesso di potere per



difetto di motivazione, nonché per contraddittorietà e arbitrarietà. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Con il motivo i ricorrenti rilevano che la legge non ha posto un termine finale di esercizio delle loro funzioni e che lo stesso era stato rimesso alla discrezionalità della p.a. che in tutela dell'interesse pubblico avrebbe dovuto consentire, in base alla pianificazione in atto, l'esaurimento dei procedimenti in via di definizione, conclusi i quali avrebbe proceduto all'adozione del decreto di adeguamento. 3) Violazione art. 7 legge 241/1990. Eccesso di potere per omessa motivazione e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento. Con tale motivo si lamenta l'uso distorto e strumentale del potere discrezionale che, trascurando i principi del buon andamento della p.a., ha voluto porre in essere uno spoil system che non sarebbe stato possibile operare, per motivi di ordine temporale e perché le funzioni della Commissione hanno natura esclusivamente tecniche. 4) Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà. Eccesso di potere per omessa motivazione, in quanto al momento in cui si è proceduto alla adozione del decreto era possibile l'adeguamento della Commissione alle nuove norme senza revocare alcun incarico. 5) Violazione dell'art. 18, comma 8, dec. lgs. 59/2005. Violazione art. 28, comma 13, d.l. 112/2008. Violazione art. 21 quinquies L. 241/1990. Con tale motivo i ricorrenti oppongono che le prime due norme richiamate sanciscono che dall'attuazione dei decreti, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel mentre il provvedimento impugnato viola tali norme in quanto non fornisce alcun criterio di ripartizione delle somme disponibili fra i commissari uscenti e quelli entranti. 6) Violazione art. 28, commi 7, 8 e 9, d. legge 25/6 2008 n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008 n. 133,



in relazione all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Eccesso di potere per omessa motivazione e per contraddittorietà. Con tale motivo Maurizio Rizzo Striano, quale Presidente della revocata Commissione rileva che, poiché la norma introdotta dalla legge di conversione che impedisce l'immediata applicazione del comma 8 dell'art. 28 d.l. 112/2008 è entrata in vigore prima che il provvedimento impugnato esistesse giuridicamente, ne deriva che esso difetta del presupposto legittimante l'operato intervento anche sulla figura del presidente. Richiedono inoltre i ricorrenti il risarcimento del danno causato dall'illegittimo provvedimento o, in ogni caso, la corresponsione di indennizzo in relazione e proporzione alla attività prestata, sollevando in via subordinata questione di costituzionalità dell'art. 28, commi 7,8 e 9, del dec. legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni con legge 6/8/2008 n.133, per contrasto con gli articoli 3,24, e 113 della Costituzione, atteso che nella denegata ipotesi si dovesse ritenere intervenuta una decadenza ex lege, i ricorrenti sarebbero stati privati del loro diritto alla difesa ed al giusto procedimento. I ricorrenti hanno proposto istanza per un provvedimento cautelare di sospensiva. Il TAR ha disposto l'ulteriore trattazione alla prima camera di consiglio utile dopo l'adempimento della disposta notifica.

Roma, gennaio 2009. avv. Piero Nodaro avv. Marcello Cardi

